



Comune di Cellamare

Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE

ENTRATE COMUNALI

*approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 30 giugno 2015, n. 21
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale del 11 giugno 2026, n. 18*

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto e Finalità del Regolamento.....	4
Art. 2 - Definizione delle entrate.....	4
Art. 3 - Regolamentazione delle entrate.....	5
Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe.....	5
Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	5
TITOLO II - GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	6
Art. 6 - Forme di gestione delle entrate.....	6
Art. 7 - Soggetti Responsabili della gestione.....	6
Art. 8 - Soggetti Responsabili delle entrate non tributarie.....	7
Art. 9 - Modalità di accertamento delle entrate non tributarie.....	7
Art. 10 - Principio del contraddittorio preventivo.....	7
Art. 11 - Attività di verifica e controllo.....	9
Art. 12 - Rapporti con i cittadini.....	9
Art. 13 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria.....	9
Art. 13-bis - Annullabilità degli atti tributari.....	10
Art. 13-ter - Nullità degli atti tributari.....	11
Art. 13-quater - Inesistenza della notificazione.....	11
Art. 13-quinquies - Notificazione degli atti e spese di notifica.....	11
Art. 14 - Interpello.....	12
Art. 15 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario.....	14
Art. 16 - Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti.....	14
Art. 17 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.....	14
Art. 18 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario.....	14
Art. 19 - Documenti di prassi.....	15
Art. 20 - Conoscenza degli atti e semplificazione.....	15
Art. 21 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.....	16
Art. 22 - Autotutela.....	16
Art. 23 - Autotutela facoltativa.....	17
Art. 24 - Tutela Giudiziaria.....	18
Art. 25 - Sanzioni ed interessi.....	18
TITOLO III - RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA.....	19
Art. 26 - Modalità di pagamento.....	19
Art. 27 - Dilazioni di pagamento.....	19
Art. 28 - Riscossione coattiva.....	20
Art. 29 - Procedure e costi della riscossione coattiva.....	21
Art. 30 - Importi minimi.....	22
Art. 31 - Sgravi e rimborsi.....	22
Art. 32 - Compensazione tra crediti e debiti tributari e di altra natura, accollo.....	22
TITOLO IV - AUTOTUTELA E STRUMENTI DEFLATTIVI.....	23
Art. 33 - Accertamento con adesione.....	23
Art. 34 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio.....	24
Art. 35 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente.....	25
Art. 36 - Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento.....	25
Art. 37 - Atto di accertamento con adesione.....	26
Art. 38 - Perfezionamento della definizione.....	26
Art. 39 - Effetti della definizione.....	26
Art. 40 - Ravvedimento operoso.....	27

Art. 41 - Riduzione della sanzione	28
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	29
Art. 42 - Clausola di adeguamento e disposizioni finali	29

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale delle entrate proprie del Comune di Cellamare, sia tributarie sia patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare, delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e nel D. Lgs. 25.2.1995, n. 77, per la parte non abrogata e loro successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il Regolamento comunale di Contabilità.
3. Il presente regolamento regola le materie disciplinate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa e l'esercizio dell'autotutela amministrativa.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.
5. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
7. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
8. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune di Cellamare.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1), quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa non tributaria la cui

titolarità spetta al Comune.

Art. 3 - Regolamentazione delle entrate

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo o entrata patrimoniale è ulteriormente disciplinata, nel dettaglio, con apposito regolamento, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo o entrata medesima.
2. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1), e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. La determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi viene determinata nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio. A tal fine, le aliquote, le tariffe ed i prezzi possono essere variati in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nel Documento Unico di Programmazione, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe e le aliquote in vigore.

Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore degli atti specifici prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni esse sono immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione stabilita dal Consiglio Comunale, se resa possibile dalla legge.

TITOLO II - GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6 - Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446:
 - a. gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30-34 del D.Lgs. 267/2000;
 - b. affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art 113 bis, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;
 - c. affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione dei servizi pubblici locali e di affidamento dei servizi, ivi incluso il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
 - d. affidamento in concessione, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, nel rispetto del D.Lgs. 36/2023.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. E' esclusa ogni partecipazione diretta di amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste eventualmente costituite o partecipate.

Art. 7 - Soggetti Responsabili della gestione

1. La funzione ed i poteri amministrativi per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo spettano al Funzionario Responsabile. Il funzionario responsabile, per motivate esigenze di servizio e qualora il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi lo consenta, può delegare alcune fasi dell'istruttoria di cui al presente comma al responsabile di procedimento opportunamente nominato.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
3. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a. tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni amministrative);
 - b. appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c. sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d. cura il contenzioso tributario;

- e. dispone i rimborsi;
 - f. in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - g. esercita ogni attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione dell'entrata.
4. I Funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000.
5. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52. comma 5. lettera b) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse ed il responsabile dell'entrata vigilerà sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 8 - Soggetti Responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 9 - Modalità di accertamento delle entrate non tributarie

1. Il Responsabile del procedimento dell'entrata individuato nel piano esecutivo di gestione, avendo ricevuto copia del provvedimento (ministeriale, regionale, comunitario, etc.) con cui viene concesso il trasferimento (corrente o in conto capitale) trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la determinazione di accertamento dell'entrata, con contestuale impegno di spesa nelle sole ipotesi di trasferimento a specifica destinazione, allegandovi copia del provvedimento di concessione del contributo.

Art. 10 – Principio del contraddittorio preventivo

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
- a) avvisi e solleciti di pagamento;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - c) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;

- d) atti di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva, ovvero gli atti di recupero predisposti sulla base di meri incroci di dati;
 - e) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - f) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - h) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - i) atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del DPR 602/'73, fermo restando quanto previsto dal comma 2 bis del citato articolo 77;
 - j) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del DPR 602/'73, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - k) il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
 - l) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
 5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
 6. Nei casi di fondato pericolo per la riscossione, che dovrà essere espressamente indicato e motivato nell'atto impositivo, il diritto al contraddittorio non sussiste ai sensi del comma 2.
 7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
 8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando il termine di sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo;
 - f) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.

9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
11. Entro il termine di cui al comma 8, il contribuente può aderire allo schema di atto mediante il versamento del bollettino precompilato allegato, che dovrà prevedere l'applicazione della sanzione agevolata pari a quella derivante dall'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13, co. 1, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per come regolamentato dall'Ente in materia.

Art. 11 - Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto al pagamento a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni e dei servizi pubblici, con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, comunicazioni e, in generale, al controllo di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, da norme di legge e di regolamento che disciplinano la singola entrata.
2. Il responsabile dell'entrata, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente/utente a fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge e regolamento relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
3. Le attività di cui al comma 1. possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446.
4. La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata: il responsabile dell'entrata vigilerà sull'osservanza dell'affidamento.

Art. 12 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità attraverso il sito istituzionale dell'Ente.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo degli adempimenti posti a carico dei cittadini attraverso internet, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.
3. Presso gli uffici competenti ovvero attraverso sistemi internet con accesso protetto, di uno sportello tributario virtuale, sono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate, favorendo la massima fruibilità ai dati tributari personali e l'espletamento telematico delle formalità.

Art. 13 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. L'attività di accertamento, rettifica delle dichiarazioni e di liquidazione delle entrate è svolta dal

Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano le singole entrate, nonché, per quanto attiene le entrate tributarie, dalle disposizioni legislative vigenti tempo per tempo. Gli avvisi di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifici per il tributo.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata nelle forme definite dalle normative vigenti tempo per tempo, al pari della ripetizione dei costi di notificazione agli utenti o contribuenti tenuti al pagamento.
3. Le attività di accertamento e di riscossione delle entrate possono essere affidate anche a soggetti abilitati dal Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 15.12.1997, nr. 446. In questo caso, l'affidatario si sostituisce, nelle funzioni al Funzionario Responsabile: il Responsabile dell'entrata vigilerà sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.
4. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 7, comma 1 bis della L. 212/2000 e dall'art. 1, comma 161 della L. 296/2006, in considerazione della specificità dei tributi locali e delle relative discipline di settore, il Comune:
 - a. non può esercitare l'azione accertativa di violazioni della stessa natura con plurimi provvedimenti, per lo stesso anno d'imposta, tributo e fattispecie impositiva;
 - b. può emettere a carico del medesimo contribuente, più atti di accertamento riferiti a violazioni di diversa natura, per il medesimo anno d'imposta e tributo;
 - c. per "natura delle violazioni" s'intendono quelle sostanziali, collegate al solo versamento del tributo, e quelle formali, collegate alla dichiarazione ed a cui è connesso anche il parziale o omesso versamento del tributo.
5. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
6. Nel rispetto dei termini di cui al predetto art. 1, co. 161 della L. 296/2006 e delle prescrizioni di cui all'art. 7, co. 1-bis della L. 212/2000, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale.
7. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.
8. In conformità ai principi generali dell'ordinamento e dello Statuto dei diritti del contribuente, non sono utilizzabili elementi acquisiti in violazione di disposizioni di legge.

Art. 13-bis - Annullabilità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7 bis della legge 212/2000, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. Non costituisce causa di annullabilità la mera irregolarità formale che non incida sulla sostanza del rapporto tributario né arrechi pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa.
4. La mancata o erronea indicazione delle informazioni previste dalla legge non comporta annullabilità dell'atto qualora non incida sulla sua comprensibilità e sull'esercizio del diritto di difesa.

Art. 13-ter - Nullità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-ter della Legge 212/2000, gli atti del Comune sono nulli nei casi di difetto assoluto di attribuzione, di violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
2. I vizi di nullità possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e comportano il diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato, nei limiti dei termini di prescrizione.

Art. 13-quater – Inesistenza della notificazione

1. Ai sensi dell'art. 7-sexies della Legge 212/2000, è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva degli elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti inesistenti o privi di collegamento con il destinatario.
2. Fuori dai casi di inesistenza, la notificazione eseguita in violazione di legge è nulla. La nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, qualora il destinatario proponga tempestiva impugnazione.
3. L'inesistenza della notificazione comporta l'inefficacia dell'atto.
4. Gli effetti della notificazione si producono esclusivamente nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, inclusi i coobbligati, salvo diversa previsione di legge.

Art. 13-quinquies – Notificazione degli atti e spese di notifica

1. Gli atti di accertamento sono notificati in forma diretta dal Servizio competente o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero attraverso la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione di cui all'art. 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Con le medesime modalità sono notificati gli atti che rideterminano gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ivi compresi quelli adottati nell'ambito di procedure di autotutela decisoria.
2. Nel caso di affidamento del servizio mediante concessione a terzi, le attività di notificazione, accertamento e recupero delle somme dovute sono svolte secondo le modalità previste dai regolamenti dell'Ente e dal disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e il soggetto affidatario.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, il Responsabile del Servizio competente per la gestione delle

entrate dell'Ente, con proprio provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori sono scelti tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'Ente ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi, e devono possedere — per qualifica professionale, esperienza, capacità e affidabilità — idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di un esame di idoneità.

5. Gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni liquidano e intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto e di oneri di riscossione, nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

Art. 14 – Interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'Ufficio Entrate in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante le entrate comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni applicabili alle medesime, può inoltrare all'Ufficio una istanza di interpello.
3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'Ufficio non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.
6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'Ente mediante consegna a mano o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC o Sportello virtuale e deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme in materia, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente, il domicilio e i recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario, presso i quali sono effettuate le comunicazioni dell'Ufficio e notificata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'Ufficio ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'Ufficio invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
12. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
13. La risposta fornita dall'Ufficio, scritta e motivata, è notificata al contribuente nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello, con applicazione della sospensione tra il 1° e il 31 agosto e con termine prorogato, se cadenti il sabato o un giorno festivo, al primo giorno successivo non festivo.
14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'Ufficio può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata; in tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'Ufficio e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Ufficio, della integrazione.
15. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
16. Le risposte fornite dall'Ufficio sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.
17. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
18. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.
19. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'Ufficio ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi.
20. L'Ufficio può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 18.
21. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
22. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Art. 15 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

Art. 16 - Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa ed al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
2. Ai sensi dell'art. 5-bis della legge 212/2000, è fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.
3. Le informazioni acquisite dal Comune nell'ambito dei procedimenti tributari possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità connesse all'esercizio della potestà impositiva e di riscossione, nonché per le finalità statistiche e di programmazione dell'Ente, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati.

Art. 17 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Art. 18 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 19 - Documenti di prassi

L'amministrazione comunale fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:

- a) circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet;
- b) note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
- c) consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, studi professionali e singoli contribuenti;
- d) interpello;
- e) consultazione semplificata attraverso il proprio sito internet.

Art. 20 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Il Comune deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
3. I modelli predisposti dal Comune e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Il Comune attua modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione

comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti automatizzati o di pronta liquidazione.

Art. 21 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma la permanenza degli operatori del Comune o da esso incaricati è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità dell'indagine.

Art. 22 - Autotutela

1. Il Funzionario Responsabile del tributo procede, laddove ne ravvisi i presupposti, con atto motivato, ad annullare totalmente o parzialmente il provvedimento di accertamento emesso ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, se riscontra la manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione, nei casi di:
 - a. errore di persona;
 - b. evidente errore logico o di calcolo;
 - c. errore sul presupposto dell'imposta;
 - d. doppia imposizione;
 - e. mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - f. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
2. In pendenza di giudizio, nei casi diversi da quelli di cui al comma 1, l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a. grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b. valore della lite;
 - c. costo della difesa;
 - d. costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
4. Il Comune, esclusi i casi di cui al comma 1, può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
5. Ai sensi dell'art. 10-quater della L. 212/2000, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'art. 1, co. 1 della L. 20/1994 e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
6. Ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. g-bis) del D.Lgs. 546/1992, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'art. 21 del medesimo D.Lgs. 546/1992.

Art. 23 – Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi previsti dall'art. 22, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.
2. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
4. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
6. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
7. Ai sensi dell'art. 19 comma 1, lettera g-ter) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.
8. Ai sensi dell'art. 10-quinquies comma 2, della legge 212/2000, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela,

la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Art. 24 - Tutela Giudiziaria

1. Nelle controversie giudiziarie in materia tributaria, il Funzionario Responsabile dell'entrata, conformemente alla normativa vigente, è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore, nel primo e secondo grado.

Art. 25 - Sanzioni ed interessi

1. Per la irrogazione delle sanzioni tributarie amministrative, vigono i limiti minimi e massimi stabiliti dalle singole leggi d'imposta; le sanzioni sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 - 472 - 473, come modificati dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, che riducono il carico sanzionatorio si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto. Per le violazioni commesse anteriormente continuano ad applicarsi, ove più sfavorevoli al contribuente, le disposizioni previgenti, in deroga al principio del favor rei.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nelle disposizioni di legge e nei regolamenti di ogni singola entrata.
4. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del codice civile, vigente alla data di maturazione, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile, fatte salve le diverse disposizioni di legge in materia di singoli tributi.
5. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
6. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Funzionario Responsabile ed il relativo avviso può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

TITOLO III - RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

Art. 26 - Modalità di pagamento

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, laddove compatibili con le nuove norme.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto presso la Tesoreria comunale.

Art. 27 - Dilazioni di pagamento

1. Per le entrate tributarie oggetto di liquidazione o accertamento, su richiesta del contribuente, è ammessa la possibilità di pagamento rateale entro il termine ultimo coincidente con la data di avvenuta notifica della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale.
2. Il pagamento delle somme dovute per ciascun tributo, di importo complessivo non inferiore a € 200,00 (euro duecento/00), può essere dilazionato:
 - a) in un massimo di ventiquattro rate mensili di uguale importo non inferiore a € 50,00;
 - b) in un massimo di trentasei rate mensili di uguale importo non inferiore a € 100,00;
 - c) in un massimo di quarantotto rate mensili di uguale importo non inferiore a € 150,00;
 - d) in un massimo di sessanta rate mensili di uguale importo non inferiore a € 200,00.

Non è ammessa l'ulteriore rateazione per il pagamento delle singole rate.

3. L'istanza per la rateazione deve essere motivata da temporanee difficoltà ad adempiere e corredata di copia del documento d'identità, e deve essere presentata all'Ufficio Tributi, anche tramite raccomandata o PEC, secondo l'apposito modello predisposto dal Comune e disponibile presso l'Ufficio Tributi o sul sito internet istituzionale ovvero richiesta scritta avente analogo contenuto.
4. Nell'istanza il contribuente deve specificare se intende avvalersi del beneficio della riduzione della sanzione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472; in tal caso, contestualmente alla presentazione dell'istanza medesima nel termine perentorio dei 60 gg. dalla notificazione dell'avviso, deve essere fornita prova dell'avvenuto versamento in unica soluzione della sanzione in misura ridotta ai sensi del citato art. 17, comma 2. In alternativa, il contribuente può specificare di volere avvalersi della possibilità di rateizzare anche l'importo della sanzione che, in tal caso sarà, considerata nella sua misura piena con rinuncia al beneficio della riduzione del citato ex articolo 17, comma 2.
5. L'esito dell'istanza deve essere definito entro 15 giorni dalla sua presentazione. Il Funzionario responsabile del tributo autorizza il pagamento rateale, a condizione che il contribuente non risulti moroso in relazione a precedenti rateazioni concesse dal Comune, predisponendo il relativo piano che, tenendo conto di quanto indicato dal contribuente a mente del precedente comma 4, dovrà indicare il numero, la scadenza e l'importo di ciascuna rata mensile e dovrà essere controfirmato per accettazione dal contribuente.
6. Le rate mensili scadono tutte l'ultimo giorno del mese. Sull'importo di ognuna di esse sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente al tempo del rilascio del provvedimento autorizzativo, calcolati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto impositivo.

7. Il debitore decade dal beneficio della rateazione concessa qualora non ottemperi al pagamento anche di una sola rata entro il termine indicato nel piano di rateazione; in tal caso il debito residuo è immediatamente esigibile in unica soluzione attraverso l'avvio della procedura di riscossione coattiva, senza ulteriore contestazione.
8. Quando l'importo da rateizzare per ciascun singolo tributo superi l'importo di € 20.000 (euro ventimila/00), a garanzia del puntuale adempimento e salvo che non siano stati emessi e notificati procedimenti esecutivi attivabili previa dichiarazione di espressa rinuncia all'opposizione, il contribuente deve presentare entro il termine perentorio previsto dal piano di rateazione per il pagamento della prima rata, a pena di decadenza dal beneficio della rateazione stessa, una fideiussione rilasciata da un istituto di credito o da una compagnia di assicurazioni, con validità fino a sei mesi dopo la scadenza dell'ultima rata e per l'intera somma risultante dal piano di rateazione medesimo.
9. In tale ipotesi il pagamento delle somme dovute sarà dilazionato in un massimo di 72 (settantadue) rate mensili di uguale importo.
10. La medesima facoltà di cui al comma 9 è attribuita nel caso di concessione di ulteriore rateizzo di somme dovute per provvedimenti notificati dopo il riconoscimento del primo rateizzo; in tal caso, il Funzionario Responsabile può accordare le nuove rate all'ultima del primo rateizzo, nel rispetto della salvaguardia dei termini di cui all'art. 1, comma 163 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero di ogni altro termine decadenziale o prescrizionale che possa anche solo ipoteticamente pregiudicare l'attività di riscossione del credito per l'Ente.
11. La garanzia di cui al comma 8 deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:
 - a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b) l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 del codice civile;
 - c) l'immediata operatività a semplice richiesta del Comune;
 - d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune.

Art. 28 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali è disposta dal Funzionario Responsabile dell'entrata il quale, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva previste dal D.P.R. 602/73, D.Lgs. 112/99, L. 265/02 e L. 160/2019, nonché della normativa vigente in materia di accertamento esecutivo degli enti locali.
2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.
3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.
5. Il Funzionario Responsabile dell'entrata individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, oltre in relazione all'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio, considerando la dotazione umana, finanziaria e strumentale, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale, nonché delle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.
6. Il Funzionario Responsabile dell'entrata comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune, gli elenchi:
 - a) degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
 - b) dei crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali e dichiarati provvisoriamente inesigibili.
 - c) del credito residuo derivante da parziale pagamento degli atti esecutivi, anche riferito a più anni e qualora inferiore a euro 20,00, dichiarato inesigibile senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Art. 29 – Procedure e costi della riscossione coattiva

1. Le procedure di riscossione coattiva delle entrate dell'Ente, al pari di tutte le operazioni utili, in fatto e in diritto, l'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, sono curate dai Responsabili delle singole entrate a cui risultano affidate mediante il Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento, con l'esclusione dei casi in cui è diversamente previsto per norma di legge o regolamentare dell'Ente stesso.
2. Le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono avviate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singola entrata, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.
3. Al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.
4. I costi di cui al comma precedente sono così determinati:
 - a) una quota a titolo di oneri di riscossione
 - i) pari al 3 per cento delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro,
 - ii) pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota a titolo di spese di notifica ed esecutive, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, ossia effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore; sono comprese anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlata alle procedure medesime, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze; nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla normativa vigente, si applicano le disposizioni ministeriali in materia

di spese di riscossione e procedure esecutive pro tempore vigenti

Art. 30 - Importi minimi

1. Il versamento del solo tributo non è dovuto qualora l'ammontare complessivo dovuto, per ciascun anno d'imposta e per singolo tributo, non superi € 12,00.

Art. 31 - Sgravi e rimborsi

1. Lo sgravio o il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato, nei termini previsti dal comma 164 dell'art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione in originale o copia conforme dell'avvenuto pagamento.
2. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06.
3. Non si procede al rimborso qualora l'importo per ciascuna annualità da rimborsare non sia superiore a 12,00 euro.

Art. 32 - Compensazione tra crediti e debiti tributari e di altra natura, accollo

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione con un credito tributario vantato nei confronti dell'amministrazione comunale, anche con riferimento a tributi diversi nel caso in cui questi siano a gestione diretta.
2. Ai fini del presente articolo le eventuali eccedenze versate dal contribuente devono essere positivamente riconosciute dal competente Ufficio a seguito di apposita istruttoria da completarsi entro 30 giorni. Dell'esito dell'istruttoria si fornisce comunicazione formale all'istante.
3. Ai fini della compensazione di cui al precedente comma sub 1) il contribuente che intende avvalersi di tale facoltà (anche nel caso di utilizzo del modello F24) deve presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza del pagamento, apposta istanza contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - l'entrata tributaria ed il suo ammontare al lordo della compensazione;
 - l'indicazione delle eccedenze da compensare distinte per anno di imposta e per tributo;
 - dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza, ovvero se richieste, una dichiarazione di rinuncia del rimborso a favore della compensazione.
 Relativamente all'imposta Municipale Unica non è ammessa compensazione tra quota statale e quota comunale.
4. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito derivante da Canone Unico Patrimoniale e Mercatale vantato nei confronti dell'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 1241 e ss del codice civile. A tal fine:
 - il credito del contribuente per Canone Patrimoniale Unico e Mercatale deve essere riconosciuto dall'Ufficio nei termini di cui al comma 2;
 - va presentata istanza nei termini di cui al precedente comma 3;
 - la compensazione deve essere accettata formalmente da entrambe le parti.
 - la proposta di compensazione può essere avanzata da entrambe le parti. Nel caso venga avanzata dal contribuente la stessa va presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del pagamento
5. L'obbligazione tributaria può essere estinta, inoltre, a mezzo compensazione con un credito non tributario vantato nei confronti dell'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 1241 e ss del codice civile. A tal fine:

- entrambi i crediti devono essere liquidi, certi ed esigibili;
 - l'istruttoria di cui al comma 2 è condotta dall'Ufficio competente alla gestione dell'entrata cui si riferisce il credito dell'istante;
 - la compensazione deve essere accettata formalmente da entrambe le parti;
 - la proposta di compensazione può essere avanzata da entrambe le parti;
 - la compensazione può afferire non solo tributi ancora da versare ma anche tributi pregressi eventualmente maggiorati degli oneri di Legge
6. Ai fini della salvaguardia del principio d'integrità del bilancio comunale, nella condizione accertata in cui l'Ente si trova ad essere contemporaneamente debitore e creditore verso il medesimo soggetto, il Servizio Ragioneria, in analogia alle verifiche previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e nel rispetto dei principi di cui l'art. 8, co. 1 della L. 212/2000 (c.d. Statuto dei Diritti del Contribuente) in materia di compensazione, prima di procedere all'emissione dei mandati di pagamento di importo superiore a duecento euro, deve verificare la correttezza degli obblighi di versamento nei confronti dell'Ente. In caso di inadempienza, non procede al pagamento e con provvedimento motivato, dispone la compensazione del debito tributario, comunque definitivo, con il credito di ogni natura e genere.
 7. Nelle circostanze di cui al comma 6 ed in assenza di attività in sanatoria dell'inadempimento accertato della debitoria, il Servizio Ragioneria emette l'ordinativo di pagamento a valere sul relativo capitolo di spesa e l'ordinativo di incasso sul corrispondente capitolo di entrata, nella finalità che tale operazione non dia luogo ad alcun movimento monetario in caso di compensazione integrale; viceversa, in caso di compensazione parziale, ovvero nell'ipotesi in cui l'importo del debito dell'Ente sia superiore all'importo del credito tributario vantato, il movimento monetario in uscita riguarderà la sola differenza a debito dell'Ente.
 8. Costituisce altresì principio di carattere generale nella concessione di benefici da parte di tutti gli Uffici comunali, la verifica degli inadempimenti di somme dovute e non versate a favore dell'Ente; al sopravvenuto inadempimento, deriva la revoca d'ufficio della concessione del beneficio.
 9. È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dall'amministrazione comunale. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

TITOLO IV - AUTOTUTELA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 33 - Accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento tributario comunale, quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 50 e 52, rispettivamente della L. 449/97 e del D.Lgs. 446/97, nei limiti applicativi esclusivi di cui ai successivi commi.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo, né agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti ovvero ad atti di liquidazione dell'entrata.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione è alternativo all'attivazione del contraddittorio obbligatorio di cui all'art. 6-bis della L. 212/2000 e presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle

quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:

- a) i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
- b) i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'Ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
- c) i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.

4. Il procedimento di definizione può essere attivato per violazioni dichiarative:

- a) di iniziativa del comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000 n. 212;
- b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
- c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
- d) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
- e) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della legge 212/2000, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione;
- f) in materia di IMU, per gli immobili aventi caratteristica di aree fabbricabili;
- g) in materia di TARI, per i locali e le aree suscettibili di agevolazioni per produzione di rifiuto speciale, inutilizzabilità oggettiva e fattispecie analoghe.

5. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

6. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

7. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il Funzionario Responsabile del tributo, il quale, entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dell'istanza:

- a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione che assicuri la conoscibilità del provvedimento;
- b) formula, in qualsiasi forma di comunicazione, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.

Art. 34 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Comune, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente a seguito dell'attività di accertamento, ma prima della notifica dell'avviso di

accertamento ovvero a seguito di istanza del contribuente, comunica un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:

- a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c) degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 35 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6 bis della legge 212/2000. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 36 - Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 35 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 33.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.

3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6 bis comma 3, della legge 212/2000, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6 bis comma 3 della legge 212/2000, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario Responsabile del tributo.

Art. 37 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c) le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 38 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata entro 20 giorni e prestazione della garanzia eventualmente richiesta entro 60 giorni. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni del vigente regolamento comunale sulle dilazioni di pagamento; in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento sulle dilazioni, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Art. 39 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 40 - Ravvedimento operoso

1. In caso di violazione degli obblighi tributari relativi alle entrate del Comune, il contribuente può procedere alla regolarizzazione spontanea della propria posizione mediante l'istituto del ravvedimento operoso, secondo la disciplina dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai fini del presente articolo:
 - a) per ravvedimento si intende l'istituto che consente all'autore della violazione, agli eventuali coautori e ai soggetti solidalmente obbligati di rimuovere le violazioni commesse, beneficiando di riduzioni automatiche delle sanzioni applicabili;
 - b) per violazioni si intendono le azioni od omissioni che arrecano pregiudizio all'azione di controllo del Comune o incidono sulla determinazione o sul versamento del tributo locale;
 - c) per sanzioni si intendono le penalità irrogate per la violazione di norme in materia di tributi locali, consistenti nel pagamento di una somma di denaro di importo fisso o determinato in percentuale;
 - d) per tributi locali si intendono i tributi di competenza comunale;
 - e) per cause ostative si intendono i fatti o le circostanze che, ai sensi del presente articolo e dell'art. 13 del D. Lgs. 472/1997, impediscono il ricorso al ravvedimento.
3. Per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 87/2024, le riduzioni delle sanzioni applicabili in sede di ravvedimento per i tributi locali sono le seguenti:
 - a) a un decimo del minimo, se il versamento omesso o parziale è eseguito entro trenta giorni dalla data della scadenza (art. 13, comma 1, lett. a, D.Lgs. 472/1997);
 - b) a un nono del minimo, se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni dalla data della violazione, ovvero, in caso di omissioni o errori incidenti sulla determinazione del tributo, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (art. 13, comma 1, lett. a-bis);
 - c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione (art. 13, comma 1, lett. b);
 - d) a un settimo del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero,

quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dalla violazione, e comunque entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento del Comune (art. 13, comma 1, lett. b-bis);

- e) a un sesto del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale, e prima che sia stato notificato un atto impositivo (art. 13, comma 1, lett. b-ter);
 - f) a un quinto del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo la notificazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da processo verbale, e prima della comunicazione di osservazioni da parte del contribuente o, in difetto, prima della scadenza del termine assegnato per le controdeduzioni (art. 13, comma 1, lett. b-quater).
4. Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 continuano ad applicarsi, in deroga al principio del favor rei e ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 87/2024, le misure di riduzione previgenti.
 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 2-bis, del D. Lgs. 472/1997, in sede di ravvedimento è ammessa l'applicazione del cumulo giuridico e della continuazione, limitatamente al singolo tributo e al singolo periodo d'imposta, secondo i criteri di cui all'art. 12 del medesimo decreto.
 6. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento contestuale del tributo o della differenza dovuta, degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione ridotta nella misura prevista dal comma 3.
 7. Nelle ipotesi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione o delle comunicazioni, la regolarizzazione richiede inoltre la presentazione contestuale della dichiarazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto del ravvedimento. Ai sensi dell'art. 13, comma 2-ter, del D.Lgs. 472/1997, è preclusa la regolarizzazione mediante ravvedimento della dichiarazione presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria.
 8. Costituiscono cause ostative al ravvedimento, in considerazione della peculiarità dei tributi locali e in coerenza con le disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, l'inizio di qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune della quale il contribuente, anche in qualità di obbligato in solido, abbia ricevuto formale notifica.
 9. Non costituisce causa ostativa al ravvedimento l'attività di accertamento riferita ad annualità diverse, ovvero a cespiti, soggetti passivi o presupposti d'imposta diversi da quelli oggetto della regolarizzazione.
 10. In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento o nella compilazione di una dichiarazione o comunicazione integrativa relativa a una fattispecie di ravvedimento, la regolarizzazione resta valida se il contribuente versa la differenza dovuta o rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ufficio.

Art. 41 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte

del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 - Clausola di adeguamento e disposizioni finali

1. Il presente regolamento si applica in conformità alle disposizioni normative sopravvenute, che prevalgono in caso di contrasto, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione all'albo pretorio del Comune, salvo che la stessa sia dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le disposizioni del presente regolamento si interpretano e si applicano in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea vigente. Ogni richiamo normativo contenuto nel presente regolamento si intende riferito al testo pro tempore vigente delle disposizioni richiamate.
3. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano le medesime materie cessano di avere applicazione, per quanto incompatibili, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.